



COMUNE DI RADDUSA

Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE (nominato con D.P.R. del 22 maggio 2024, ai sensi dell'art 252 del D.Lgs n. 267/00)

N. 109 del 14.05.2026

Oggetto: Ammissione alla massa passiva.

L'anno duemilaventisei il giorno 14 del mese di maggio alle ore 10,00 e segg., presso la sede municipale del Comune di Raddusa, è presente il Commissario Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R. del 22 maggio 2024, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs n. 267/00,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO che:

- con deliberazione consiliare n. 10 del 20.03.2024, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Raddusa;
- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 2024 è stato nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione, nella persona del Dott. Alfio Pulvirenti, per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- in data 05 luglio 2024 il suddetto decreto è stato formalmente notificato al suddetto Commissario;
- in data 08 luglio 2024 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato presso il Comune;
- con deliberazione n. 07 del 23.05.2025 l'OSL ha proposto all'Ente l'adesione alla procedura di liquidazione semplificata;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 26 del 27.05.2025, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha aderito alla proposta della modalità semplificata di liquidazione, come previsto dall'art. 258, comma 1 del D.Lvo n. 267/2000, formalizzando l'impegno a reperire ed a mettere a disposizione dell'OSL le risorse necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata, mediante la velocizzazione della riscossione, anche coattiva, dei residui attivi, il recupero delle fasce di evasione e di elusione fiscale, l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili e non indispensabili per le finalità dell'Ente;
- sono state acquisite, ai sensi dell'art. 254 comma 4 del TUEL, le attestazioni dei responsabili degli uffici competenti;

VISTO:

- l'articolo 258 del TUEL che, nel disciplinare le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, al comma , prevede che: l'OSL, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento per una somma variabile compresa tra il 40 e il 60 per cento del debito complessivo, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione o accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100% per i debiti assistiti da privilegio.

CONSIDERATA:

- la richiesta di ammissione alla massa passiva della BFF BANK S.P.A. p.iva 07960110158 di € 482.858,92 prot. 10198 del 02.09.2024 relativa a fornitura di servizi vari (energia elettrica, telefonici,ecc)
- la scheda di accertamento della suddetta richiesta ex art. 254 c. 4 D.Lgs 267/2000 trasmessa dal responsabile del settore di competenza con nota n. prot. 5541 dell'11.05.2026;
- la modalità di calcolo degli interessi calcolati e richiesti dalla parte istante;
- il pagamento delle seguenti fatture per un importo complessivo di 2.501,40
 - fattura Kyocera n. 1010596314 del 24.02.2020 € 134,22
 - " Telecom n. 68514000615 del 11.05.2020 € 161,54

Fattura telecom	n.	y8v00220283 del 05.06.2020	€	91,08
"	"	n.	y8v00219992 del 05.06.2020	€ 121,45
"	"	n.	y8v00220995 del 05.06.2020	€ 131,57
"	"	n.	y8v00221010 del 05.06.2020	€ 118,50
"	"	n.	y8v00221607 del 05.06.2020	€ 47,85
"	"	n.	y8v00218670 del 05.06.2020	€ 100,00
"	"	n.	y8v00219012 del 05.06.2020	€ 72,57
"	"	n.	9800004625 del 05.06.2020	€ 790,80
"	"	n.	y8v00217548 del 05.06.2020	€ 122,76
"	"	n.	y8v00218138 del 05.06.2020	€ 111,33
"	"	n.	y8v00218545 del 05.06.2020	€ 120,16
"	"	n.	y8v00217553 del 05.06.2020	€ 70,38
"	"	n.	y8v00313530 del 13.08.2020	€ 241,36
"	"	n.	y8v00313529 del 13.08.2020	€ 204,47
"	"	n.	y8v00313890 del 13.08.2020	€ 231,42
				€ 2.501,40

- Gli interessi ammissibili sono quelli riferiti alle fatture oggetto della sentenza n. 509/24 e calcolati sino alla data del dissesto (20.03.204);
Non sono riconosciuti gli interessi di mora;
- Non sono riconosciuti i rimborsi di cui all'art. 6 comma 2 del D.Lgs 231/02 relativamente a tutte le fatture oggetto della domanda di ammissione ma solo quelli riferiti alle fatture oggetto della sentenza n.509/24;

DATO ATTO

- che la massa passiva accertata ai fini degli stessi criteri è quella definita ai sensi dell'art. 254 c. 3 del TUEL e che, ad essa, si farà fronte con la massa attiva, di competenza dell'Ente, definita ai sensi dell'art. 255 del TUEL;

DELIBERA

per le ragioni espresse in narrativa, che qui s'intendono richiamate e trascritte:

- di ammettere alla massa passiva le somme spettanti alla BFF BANK S.P.A. p.iva 07960110158 complessivamente pari ad € 407.079,31 di cui quanto ad € 321.526,20 per sorte capitale, quanto ad € 5.785,17 per interessi moratori calcolati sulle fatture oggetto della sentenza n. 509/2024 sino alla data di dichiarazione del dissesto (20.03.2024); quanto ad € 2.120,00 per rimborso spese per ritardato pagamento delle sole fatture oggetto della sentenza n. 509/2024, ed € 4.240,20 per compensi liquidati dal Tribunale di Caltagirone con la Sentenza n. 509/2024; € 73.407,74 per iva;
- Non viene riconosciuta la somma complessiva di € 150.278,49 di cui € 2.501,40 per sorte capitale in quanto già pagata, € 108.000,56, relativa ad interessi legali, in quanto erroneamente calcolata, € 3.490,56 per interessi di mora in quanto erroneamente calcolata, € 35.194,83 per rimborso spese per ritardato pagamento in quanto calcolata erroneamente, € 1.091,14 per interessi anatocistici in quanto non ammissibile;
- di trasmettere al creditore la proposta di transazione per un importo di € 203.539,55 pari al 50% di quello spettante;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

DISPONE

l'inoltro della presente deliberazione, a cura dell'ufficio di segreteria del Comune di Raddusa, a:

- Creditore istante;
- Sindaco Comune di Raddusa;
- Segretario Generale del Comune di Raddusa;
- Responsabile dell'Area di competenza.

di pubblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici comunali:

- all'Albo pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale/internet dell'Ente;
- nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune, da dedicare a tutti gli atti e gli avvisi dell'O.S.L

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DOTT. PULVIRENTI ALFIO